

quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

12. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

13. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

14. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorché erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali.

15. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 9, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

16. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di co-

municazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

17. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

18. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.

19. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4 e 5, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

20. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata.

**1. 62.** Frattini, Vito, Romani.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti; rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da

rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria

del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

#### 1. 6. Follini, Giovanardi.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono

i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

\* **1. 65.** Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — (*Informazione elettorale*). — 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi au-

togestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

\* 1. 7. Follini, Giovanardi.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sin-

daco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica formazioni pubbliche e spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 6, 7 e 8.

6. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 10. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

7. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

8. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

9. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le

emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

10. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 7. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

11. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**\*\*1. 68.** Vito, Romani, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

ART. 1. — *(Informazione elettorale).* — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo

giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti

politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e

della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**1. 63.** Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:*

**ART. 1. — (Informazione elettorale).** — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto

speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità

elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**1. 101.** Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:*

**ART. 1. — (Informazione elettorale).** — 1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto mas-

simo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle

emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

**1. 102.** Vito, Romani, Frattini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — (*Ambito di applicazione*). — 1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi

uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

**1. 59.** Calderisi, Taradash.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. L'informazione politica ha luogo con ogni modalità consentita dall'ordinamento ed in particolare a mezzo della radiodiffusione, della diffusione televisiva ed a mezzo della stampa, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

**1. 103.** Garra.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Tra i mezzi di informazione di massa va esclusa ogni disparità di trattamento, salva la peculiare disciplina che per la stampa è prevista dal comma secondo e successivi dell'articolo 21 della Costituzione.

**1. 104.** Garra.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: altresì, allo stesso fine con*

*le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.*

**1. 57.** Calderisi, Taradash.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 1.** Amato, Romani, Vito, Frattini..

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

**1. 105.** Giovine, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

**1. 106.** Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici o referendari, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

**1. 107.** Deodato, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge riconosce e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'esercizio del diritto di accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

**1. 108.** Giannattasio, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione.

**1. 109.** Frau, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici e referendum, l'accesso ai mezzi di informazione politica per la comunicazione politica ed istituzionale.

**1. 110.** Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge promuove, disciplina e garantisce la parità di condizioni e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici ed istituzionali, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

**1. 111.** Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge, al fine di garantire la piena parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i partiti politici, movimenti politici o referendum, disciplina l'accesso ai mezzi di comunicazione per l'informazione politica.

**1. 112.** Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge riconosce e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici e refe-

rendari, l'esercizio del diritto di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

**1. 113.** Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con tutti i mezzi di comunicazione di massa in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici senza distinzioni di condizioni personali.

**1. 114.** Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendum durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

**1. 21.** Aprea, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendum durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie per le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ravvisi

la necessità di regolamentare con norme specifiche l'informazione elettorale e referendaria.

**1. 24.** Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie per le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ritenga necessario stabilire norme specifiche per garantire la parità di trattamento e l'imparzialità nei confronti dei soggetti politici che partecipano alle competizioni elettorali o referendarie.

**1. 23.** Berruti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, definisca di rilievo nazionale con proprio provvedimento da assumersi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o dalla data di indizione dei referendum.

**1. 22.** Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica nel rispetto del diritto di informazione e della libertà di informazione, tenendo conto delle esigenze dei cittadini.

**1. 115.** Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

**1. 116.** Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in modo da garantire il rispetto del diritto e della libertà di espressione con ogni mezzo di diffusione.

**1. 117.** Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in modo da garantire il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero.

**1. 118.** Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in ottemperanza al libero diritto di espressione del pensiero di tutti i cittadini.

**1. 119.** Stradella, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in ottemperanza al diritto di espressione di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini.

**1. 120.** Stagno d'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica tenendo conto del diritto

dei cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale.

**1. 121.** Sestini, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica senza distinzioni di condizioni personali nel rispetto dei diritti di informazione di tutti i cittadini.

**1. 122.** Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di comunicazione politica tenendo conto del rispetto della libertà di informazione.

**1. 123.** Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La presente legge disciplina la parità di accesso e di trattamento, rispetto a tutti i soggetti politici, sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

**1. 66.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende definire.*

**1. 221.** Tosolini, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende regolamentare.*

**1. 222.** Trantino, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende stabilire.*

**1. 223.** Tremaglia, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende istituire.*

**1. 224.** Tringali, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende avviare.*

**1. 225.** Zaccheo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende definire.*

**1. 226.** Zacchera, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende prevedere.*

**1. 227.** Alboni, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende dettare.*

**1. 228.** Alemanno, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende disciplinare.*

**1. 229.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* La presente legge promuove e disciplina con le seguenti: Con la presente legge si intende promuovere.

**1. 230.** Lembo, Armaroli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* promuove e.

**1. 25.** Biondi, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con la seguente: favorisce.

**1. 124.** Leone, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con la seguente: agevola.

**1. 125.** Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con la seguente: incentiva.

**1. 126.** Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere e disciplinare.

**1. 261.** Alboni, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare e disciplinare.

**1. 262.** Bono, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare, regolamentandolo.

**1. 263.** Buontempo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare, disciplinandolo.

**1. 264.** Butti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere, disciplinandolo.

**1. 265.** Cardello, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere e disciplinare.

**1. 266.** Fiori, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a disciplinare.

**1. 267.** Fino, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, disciplinandolo.

**1. 268.** Foti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, disciplinandolo.

**1. 269.** Franz, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, dettandone la disciplina.

**1. 270.** Galeazzi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, dettandone la disciplina.

**1. 271.** Gasparri, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a stabilire, dettandone la disciplina.*

**1. 272.** Alberto Giorgetti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata ad avviare, dettandone la disciplina.*

**1. 273.** Gissi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a prevedere, dettandone la disciplina.*

**1. 274.** Gnaga, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, disciplinandolo.*

**1. 275.** Colucci, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, disciplinandolo.*

**1. 276.** Cuscunà, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, disciplinandolo.*

**1. 277.** Cola, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, disciplinandolo.*

**1. 278.** Fei, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, disciplinandolo.*

**1. 279.** Carlesi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, dettandone la disciplina.*

**1. 280.** Nuccio Carrara, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, dettandone la disciplina.*

**1. 281.** Colosimo, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, dettandone la disciplina.*

**1. 282.** Conti, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, dettandone la disciplina.*

**1. 283.** Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, dettandone la disciplina.*

**1. 284.** Fini, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere.*

**1. 285.** Alemanno, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare.*

**1. 286.** Aloï, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare.*

**1. 287.** Amoruso, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a stabilire.*

**1. 288.** Armani, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a istituire.*

**1. 289.** Ascierio, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta ad avviare.*

**1. 290.** Benedetti Valentini, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a favorire.*

**1. 291.** Berselli, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a prevedere.*

**1. 292.** Bocchino, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: definisce.*

**1. 231.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: regolamenta.*

**1. 232.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: stabilisce.*

**1. 233.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituisce.*

**1. 234.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.*

**1. 235.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.*

**1. 236.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: prevede.*

**1. 237.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: detta.*

**1. 238.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: detta.*

**1. 239.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: prevede.*

**1. 240.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.*

**1. 241.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: avvia.*

**1. 242.** Landolfi, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: istituisce.*

**1. 243.** Landolfi, Armaroli.